Condizioni generali di contratto di KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG

§ 1 Aspetti generali

1. Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri partner commerciali (di seguito: "acquirente") Le CGC si applicano solo se l'acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB-Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.
2. Le CGC si applicano in particolare alla vendita e/o alla consegna di beni mobili, a prescindere dal fatto che la merce sia di nostra produzione o acquistata da fornitori (§§ 433, 650 BGB). Salvo diversamente concordato, le presenti CGC valgono anche come accordo quadro per contratti futuri analoghi, senza che dobbiamo farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso.
3. Le presenti CGC si applicano in via esclusiva; non riconosceremo alcuna condizione dell'acquirente che sia in contrasto con le presenti CGC o che si discosti da esse o le integri, a meno che non abbiamo espressamente approvato la loro validità in forma scritta. Tale requisito di consenso si applica anche se il fornitore fa riferimento alle proprie condizioni generali di contratto nei suoi documenti e noi non ci opponiamo espressamente.
4. Accordi individuali adottati in singoli casi (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) hanno la precedenza sulle presenti CGC. Per il contenuto di tali accordi fa fede il contratto scritto o la nostra conferma scritta.
5. Le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti da parte dell'acquirente relativamente al contratto (ad es. fissazione di scadenze, denuncia di vizi, recesso o riduzione) devono essere effettuate in forma scritta. La forma scritta ai sensi delle presenti CGC comprende la forma scritta e testuale (ad es. lettera, e-mail, fax).
6. Anche in assenza di specifiche precisazioni, si applicano a integrazione le disposizioni di legge, nella misura in cui non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGC.

§ 2 Stipula del contratto

1. Le nostre offerte non sono vincolanti. Ciò vale anche se abbiamo fornito all'acquirente una documentazione tecnica (ad es. disegni, schede tecniche, specifiche), altre descrizioni dei prodotti o documenti - anche in formato elettronico - relativamente ai quali ci riserviamo la proprietà e il diritto d'autore.
2. L'ordine della merce da parte dell'acquirente vale come offerta vincolante. Salvo diversamente indicato nell'ordine, siamo autorizzati ad accettare tale offerta entro 14 giorni dal ricevimento della stessa.
3. Il contratto si perfeziona solo con l'accettazione dell'ordine dell'acquirente. L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. tramite conferma d'ordine) o con la consegna della merce all'acquirente.
4. Restano riservati eventuali scostamenti dalla quantità di merce ordinata dall'acquirente, comuni nel settore.
5. È escluso il diritto di recesso gratuito (ad es. ai sensi degli §§ 650,648 BGB).

§ 3 Condizioni di fornitura

1. Il termine di consegna sarà concordato individualmente o da noi indicato al momento dell'accettazione dell'ordine.
2. Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (mancata disponibilità della prestazione, ad esempio per mancanza di approvvigionamento da parte dei nostri fornitori, interruzione della catena di fornitura per cause di forza maggiore), informeremo immediatamente l'acquirente e fisseremo un nuovo termine di consegna ragionevole in base alle circostanze. Se la prestazione non è attuabile neanche entro il nuovo termine di consegna, avremo il diritto di recedere dal contratto interamente o in parte; rimborseremo immediatamente il corrispettivo già pagato. I nostri diritti legali (ad esempio, esclusione dell'obbligo alla prestazione) rimarranno inalterati.
3. Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna sarà definito in base alle disposizioni di legge. In ogni caso, è però necessario un sollecito da parte dell'acquirente.
4. Le condizioni di consegna si evincono dalla nostra conferma d'ordine. Se i termini di consegna non sono specificati nella conferma d'ordine o se l'accettazione avviene tramite consegna senza previa conferma d'ordine, la consegna avverrà EXW (franco stabilimento) (Incoterms 2020). Su richiesta e a spese dell'acquirente, la merce viene spedita ad altra destinazione (vendita con consegna in un luogo diverso da quello di adempimento). Se non espressamente concordato diversamente, siamo autorizzati a determinare noi stessi il tipo di spedizione (in particolare l'impresa di trasporti, la via di spedizione, l'imballaggio).
5. Il rischio di perdita e deterioramento accidentale della merce passa all'acquirente al più tardi al momento della consegna. La spedizione della merce è a rischio (perdita, deterioramento, ritardo) dell'acquirente, ovvero viene trasferita già al momento della consegna della merce alla persona designata per effettuare la spedizione. Se la spedizione viene ritardata per motivi a noi non imputabili, il rischio si trasferisce al momento dell'avviso di merce pronta per la spedizione. Il trasferimento del rischio previsto dalla legge in caso di ritardo di accettazione rimane inalterato.

§ 4 Prezzi e condizioni di pagamento

1. Salvo diversamente concordato in singoli casi, si applicano i prezzi correnti al momento della stipula del contratto. I nostri prezzi si intendono sempre franco fabbrica, più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.
2. In caso di vendita con consegna in un luogo diverso da quello di adempimento (§ 3 punto 4), le spese di trasporto franco fabbrica e i costi di un'eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall'acquirente sono a carico di quest'ultimo. Le spese di imballaggio vengono addebitate al prezzo di costo. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell'acquirente.
3. Il prezzo di acquisto è dovuto e deve essere pagato entro 14 giorni dalla data della fattura e della consegna della merce. Alla scadenza del termine di pagamento, l'acquirente sarà inadempiente ed entra in mora. Durante il periodo di mora, il prezzo d'acquisto maturerà gli interessi di mora previsti dalla legge al momento in vigore - con riserva di ulteriori diritti.
4. L'acquirente potrà esercitare i diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui la relativa contropretesa sia stata da noi dichiarata legalmente valida o riconosciuta. In caso di difetti nella consegna, restano invariati i controdiritti dell'acquirente, in particolare quello di trattenere una parte adeguata del prezzo di acquisto in relazione al difetto.
5. Se il nostro diritto al pagamento è compromesso dalla mancata solvibilità dell'acquirente (ad es. richiesta di apertura di una procedura di insolvenza), abbiamo il diritto di rifiutare l'adempimento in conformità alle disposizioni di legge e, se necessario, dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (§ 321 BGB). Inoltre, ci riserviamo il diritto di ridurre il termine di pagamento con effetto immediato o di effettuare la consegna solo dietro pagamento anticipato. Nel caso di prodotti speciali o su misura, possiamo dichiarare il recesso immediatamente. Restano ferme le norme di legge sulla superfluità della fissazione di un termine.

§ 5 Riserva di proprietà

1. Fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri, ci riserviamo la proprietà delle merci consegnate (merci riservate).
2. La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi né ceduta a titolo di garanzia prima del pagamento completo dei crediti garantiti. L'acquirente deve informarci immediatamente per iscritto se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o si verificano accessi di terzi (ad es. pignoramenti) alla merce soggetta a riserva di proprietà.
3. In caso di violazione degli obblighi, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto, siamo autorizzati a recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge e/o a esigere la restituzione della merce. La rivendicazione della restituzione non comporta allo stesso tempo la dichiarazione di risoluzione; siamo piuttosto autorizzati a esigere solo la restituzione della merce e a riservarci il diritto di risolvere il contratto. In caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto, faremo valere questi diritti solo una volta trascorso infruttuosamente il termine o l'esonero legale da un termine di pagamento ragionevole.
4. L'acquirente può trattare e/o vendere la merce sottoposta a riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale, a condizione che non sia in ritardo con il pagamento. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.
   a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti da lavorazione, miscelazione o combinazione, per i quali cui siamo considerati produttori. Se permangono diritti di proprietà di terzi, acquisiamo la comproprietà in proporzione al valore della merce lavorata, miscelata o combinata. Per il resto, al prodotto si applicherà lo stesso principio della merce soggetta a riserva di proprietà.
   b) L'acquirente ci cede a titolo di garanzia i crediti derivanti dalla rivendita nella loro totalità o nella misura della nostra quota di comproprietà. Noi accettiamo la cessione. Gli obblighi dell'acquirente di cui al punto 2 si applicano anche ai crediti ceduti.
   c) L'acquirente rimane autorizzato a riscuotere i crediti in aggiunta a noi, finché non revochiamo tale autorizzazione. Non faremo valere il nostro diritto a riscuotere tali crediti e non revocheremo l'autorizzazione all'addebito fintanto che l'acquirente adempie regolarmente ai suoi obblighi contrattuali, in particolare ai suoi obblighi di pagamento. In caso di violazione del contratto, l'acquirente ci sosterrà nella rivendicazione dei crediti.
   d) Se il valore di realizzo delle garanzie supera i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta dell'acquirente rilasceremo le garanzie a nostra discrezione.

§ 6 Rivendicazioni dell'acquirente per difetti

1. Garantiamo per l'assenza di vizi materiali e giuridici della merce (compresa la consegna errata e incompleta) in conformità alle disposizioni di legge, a meno che non sia stato stabilito diversamente in seguito.
2. La nostra responsabilità per i vizi si basa soprattutto sull'accordo raggiunto sulla qualità e sull'uso previsto dei prodotti merce (compresi gli accessori e le istruzioni). Sono considerate accordo sulla natura e qualità in questo senso tutte le descrizioni dei prodotti e le specifiche del produttore che sono oggetto del singolo contratto o che sono state annunciate pubblicamente da noi (in particolare nei cataloghi o sulla nostra pagina Internet) al momento della stipula del contratto. Le informazioni sulla durata valgono solo in caso di stoccaggio secondo la norma DIN 7716.
3. Nel caso in cui la qualità non sia stata concordata, la valutazione dell'esistenza di un difetto deve essere effettuata in conformità alla normativa vigente sulla base dei requisiti oggettivi (§ 434 comma 3 BGB). Le dichiarazioni pubbliche ai sensi del § 434 comma 3 n. 2 b) che non provengono da noi e che non abbiamo adottato come nostre al momento della stipula del contratto ai sensi del presente § 6 punto 2 (ad esempio tramite riferimento nei documenti contrattuali o pubblicazione sul nostro sito web) sono irrilevanti per i requisiti oggettivi.
4. Le rivendicazioni per difetti dell'acquirente presuppongono che egli abbia adempiuto debitamente ai suoi obblighi legali di ispezione e comunicazione dei difetti. Nel caso di merci destinate all'installazione o ad altre lavorazioni successive, l'ispezione deve essere effettuata in ogni caso immediatamente prima della lavorazione. Se l'acquirente non esegue un'ispezione adeguata e/o non comunica un difetto, la nostra responsabilità per il difetto non notificato o non notificato in tempo o non notificato correttamente è esclusa in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso di merci destinate all'installazione o ad altre lavorazioni successive, ciò vale anche se il difetto si è manifestato solo dopo la lavorazione corrispondente a causa della violazione di uno di questi obblighi; in questo caso, l'acquirente non avrà in particolare diritto al rimborso dei costi corrispondenti („costi di rimozione e installazione").
5. L'acquirente dovrà concederci il tempo e l'opportunità necessari per controllare il difetto comunicato, in particolare per consegnarci la merce a tale fine.
6. Se la merce è difettosa, possiamo scegliere se fornire una prestazione supplementare eliminando il difetto (rettifica) o consegnando un articolo privo di difetti (sostituzione). Se il tipo di prestazione supplementare da noi scelto è nel singolo caso irragionevole per l'acquirente, egli può rifiutarlo. Resta salvo e inalterato il nostro diritto di rifiutare la prestazione supplementare ai sensi delle disposizioni di legge.
7. Se la prestazione supplementare non è andata a buon fine o se un termine fissato dall'acquirente per la prestazione supplementare è scaduto infruttuosamente o non è necessario ai sensi delle disposizioni di legge, l'acquirente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. Il diritto di recesso non si applica in caso di difetti insignificanti.
8. Sono esclusi i diritti dell'acquirente al rimborso delle spese ai sensi del § 445a comma 1 BGB, a meno che l'ultimo contratto della catena di fornitura non sia un acquisto di beni di consumo (§§ 478, 474 BGB). I diritti dell'acquirente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese inutili sussistono solo in conformità ai seguenti §§ 7 e 8, per il resto sono esclusi.

§ 7 Altre garanzie

1. Rispondiamo dei danni - a prescindere dalle motivazioni giuridiche - solo in caso di dolo e colpa grave. In caso di semplice negligenza, rispondiamo, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza e cura dei propri affari), solo
   a) per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute;
   b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale fondamentale (obbligo il cui adempimento è un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra valgono anche nei confronti di terzi e in caso di violazioni di obblighi da parte di persone (anche a loro favore) di cui siamo responsabili in base alle disposizioni di legge. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano se abbiamo occultato in modo fraudolento un difetto o abbiamo assunto una garanzia. Lo stesso vale per i diritti dell'acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
2. L'acquirente può recedere o risolvere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se noi siamo responsabili della violazione degli obblighi. Per il resto si applicano i requisiti di legge e le conseguenze giuridiche.

§ 8 Prescrizione

1. In deroga al § 438 comma 1 n. 3 (BGB), il termine generale di prescrizione per le rivendicazioni derivanti da difetti materiali e vizi giuridici è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata l'accettazione, il termine di prescrizione decorre dall'accettazione.
2. Nel caso di una costruzione o di oggetti che sono stati utilizzati per una costruzione secondo il loro uso abituale, si applica il termine di prescrizione legale (§ 438 comma 1 n. 2 BGB). Rimangono inalterate anche altre disposizioni di legge speciali sulla prescrizione (in particolare il § 438 comma 1 n. 1, 76 comma 3, i §§ 444, 445b77 BGB).
3. I suddetti termini di prescrizione della legge sulle vendite si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'acquirente basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione del normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) non comporti un termine di prescrizione più breve nei singoli casi. Le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente ai sensi del § 7 comma 1 p. 1 e p. 2(a), nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, si prescrivono esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.

§ 9 Legge applicabile e foro competente

1. Si applica il diritto tedesco con esclusione del diritto uniforme internazionale, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
2. Se l'acquirente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo, anche internazionale, è la nostra sede legale a Tittmoning. Lo stesso vale se l'acquirente è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB. Tuttavia, siamo in ogni caso autorizzati ad agire anche nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna o nel foro competente generale dell'acquirente. Restano salve e inalterate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare in materia di giurisdizione esclusiva.
3. Salvo diversamente indicato nell'ordine, la nostra sede è il luogo di adempimento.

Aggiornato a: giugno 2023